

L.R. 2/2002, art. 7, c. 3 e 4, B.U.R. 13/11/2002, n. 46
art. 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 ottobre 2002, n.
0310/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi previsti dagli articoli 7, commi 3 e 4, e 111 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e successive modifiche, in materia di partecipazione a Società d'area o Consorzi, e di sostegno agli eventi congressuali.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento individua criteri e modalità per la concessione di incentivi previsti dagli articoli 7, commi 3 e 4, e 111 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e successive modifiche, in materia di partecipazione a Società d'area o Consorzi, e di sostegno agli eventi congressuali.

Art. 2
(Finanziamenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4)

1. Le domande volte ad ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale n. 2/2002 sono presentate dai Comuni e dalle Province alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario entro il 30 settembre di ciascun anno ed hanno validità anche per l'anno successivo.

2. Le domande devono essere corredate da un progetto finanziario comprendente le altre compartecipazioni alle Società d'area o ai Consorzi turistici di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

Art. 3
(Criteri e modalità di concessione)

1. La ripartizione delle risorse complessive annue disponibili per le partecipazioni dei Comuni e delle Province alle Società d'area o ai Consorzi turistici viene

disposta sulla base dei seguenti criteri prioritari in ordine decrescente:

- a) partecipazione a Società d'area esistenti o integrazione quota di partecipazione disposta ai sensi dell'articolo 6, comma 144, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;
- b) partecipazione a Società d'area in fase di costituzione nei territori di cui al seguente ordine decrescente:
 - 1) ambito turistico di Lignano Sabbiadoro;
 - 2) Comuni ricadenti nell'ambito delle A.I.A.T.;
 - 3) Comuni del rimanente territorio regionale.
- c) partecipazione ai Consorzi turistici individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

2. In caso di parità nella graduatoria vale quale criterio residuo il parametro costituito dalle maggiori presenze turistiche registrate nell'ultimo biennio.

3. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

4. La quantificazione massima del finanziamento regionale viene determinata nella misura di 103.291,00 euro per Ente beneficiario.

5. Con il decreto di concessione viene disposta in via anticipata l'erogazione in unica soluzione del finanziamento.

6. Ai fini della rendicontazione della spesa e della conclusione della pratica, gli Enti beneficiari devono presentare, entro il termine fissato con il decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale o provinciale, che attesti che il finanziamento è stato utilizzato nel rispetto delle finalità della legge e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, in conformità all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 4

(Contributi di cui all'articolo 111, comma 1)

1. Le domande per accedere ai contributi previsti dall'articolo 111, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 sono presentate dagli organizzatori di eventi congressuali

alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario entro il 1° marzo di ogni anno ed hanno validità limitata all'anno solare di riferimento.

2. La domanda, sottoscritta dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere corredata da una relazione contenente:

- a) la descrizione dettagliata degli eventi congressuali programmati;
- b) l'indicazione delle strutture e centri congressuali che verranno utilizzati;
- c) il preventivo di spesa relativo ai costi per la locazione delle strutture ed i centri indicati alla lettera b), corredato dal piano finanziario, comprensivo dell'indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali far fronte all'onere non coperto dall'eventuale contributo;
- d) i risultati attesi e le modalità di riscontro degli stessi;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

3. Possono essere finanziate soltanto iniziative comprendenti eventi organizzati nel Friuli Venezia Giulia che prevedono la presenza di oltre duecento congressisti, i quali pernottino in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.

4. Resta escluso dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. La spesa ammissibile è costituita dal costo necessario per la locazione di strutture e centri congressuali utilizzati per l'organizzazione degli eventi programmati.

Art. 6

(Entità dei contributi)

1. La spesa minima ammissibile a contributo viene fissata in euro 15.000,00.

2. La misura massima del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile e comunque nel limite massimo di euro 51.665,29.

3. Il contributo viene concesso ed erogato secondo la regola del «de minimis» ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione delle Comunità europee del 12 gennaio 2001, e successive modifiche, e comunque nel limite massimo di euro 100.000,00 nell'ultimo triennio qualora il beneficiario abbia già fruito di altri contributi de minimis.

Art. 7

(Criteri e modalità di concessione)

1. Per la ripartizione dello stanziamento annuale viene applicato il criterio cronologico di presentazione delle domande.

2. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

3. Il Direttore del Servizio della incentivazione turistica emette il decreto di concessione del contributo fissando il termine per la rendicontazione della spesa.

4. Con il decreto di concessione può essere disposta l'erogazione in via anticipata di una quota non superiore al 70% dell'importo del contributo, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

5. Per la liquidazione in via definitiva del contributo e per l'erogazione del saldo del medesimo, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve presentare la seguente documentazione:

- a) una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti, contenente una dichiarazione sul numero dei partecipanti ad ogni evento congressuale e sull'effettivo pernottamento in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive;
- b) un prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;
- c) una copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale, corredata da una

dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Art. 8
(*Norma transitoria*)

1. Per l'anno in corso le domande volte ad ottenere i contributi di cui al presente Regolamento devono pervenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore del medesimo Regolamento.

2. Sono fatte salve le domande già presentate nel corso dell'anno 2002 prima della entrata in vigore del presente Regolamento per iniziative rispondenti ai requisiti previsti dal medesimo Regolamento.

Art. 9
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.